

COMMISSIONI RIUNITE

AFFARI COSTITUZIONALI E INTERNI (I)
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)

4.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 APRILE 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA I COMMISSIONE
SILVANO LABRIOLA

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		De Carolis Stelio, <i>Relatore per la I Commissione</i>	6, 14, 17, 19
Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (<i>Approvato dal Senato</i>) (3236);		Ferrara Giovanni	10, 11, 16, 17, 18, 19
Fiandrotti ed altri: Norme sulla ristrutturazione e organizzazione della ricerca scientifica (73);		Gelli Bianca	8
Montali ed altri: Norme sulla ristrutturazione e organizzazione della ricerca scientifica (433);		Poli Bortone Adriana	7, 8, 10, 14, 15
Piro e Seppia: Norme sulla ristrutturazione e organizzazione della ricerca scientifica (472)	3	Ruberti Antonio, <i>Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica</i>	6, 11, 14, 18, 19
Labriola Silvano, <i>Presidente</i>	3, 6, 7, 8, 9 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20	Sangiorgio Maria Luisa	15
Buonocore Vincenzo	15, 17, 18	Savino Nicola	20
Casati Francesco	18	Seppia Mauro	15, 17, 18
		Soave Sergio	6, 10, 19
		Tamino Gianni	6, 7, 8, 16
		Tassi Carlo	16

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 11,15.

MARIA LUISA SANGIORGIO, *Segretario della VII Commissione*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Approvato dal Senato) (3236); e delle proposte di legge Fiandrotti ed altri: Norme sulla ristrutturazione e organizzazione della ricerca scientifica (73); Montali ed altri: Norme sulla ristrutturazione e organizzazione della ricerca scientifica (433); Piro e Seppia: Norme sulla ristrutturazione e organizzazione della ricerca scientifica (472).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica », già approvato dal Senato nella seduta del 6 ottobre 1988; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri: « Norme sulla ristrutturazione e organizzazione della ricerca scientifica »; Montali ed altri: « Norme sulla ristrutturazione e organizzazione della ricerca scientifica »; Piro e Seppia: « Norme sulla ristrutturazione e organizzazione della ricerca scientifica ».

Proseguiamo nell'esame degli articoli. Ricordo che nella seduta precedente avevamo approvato l'articolo 4.

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 5.

(Denominazioni).

1. In tutti gli atti riguardanti le funzioni trasferite al Ministero, le parole: « Ministro incaricato della ricerca scientifica e tecnologica », « Ministero della ricerca scientifica », « Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica », « Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica » o consimili, « Presidenza o Presidente del Consiglio dei ministri » e « Ministero o Ministro della pubblica istruzione » sono sostituite con le altre: « Ministero o Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

TITOLO II.

AUTONOMIA DELLE UNIVERSITÀ
E DEGLI ENTI DI RICERCA

ART. 6.

(Autonomia delle università).

1. Le università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, hanno auto-

mia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti.

2. Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge, le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento. È esclusa l'applicabilità di disposizioni emanate con circolare.

3. Le università svolgono attività didattica e organizzano le relative strutture nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e dei principi generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti didattici universitari. Nell'osservanza di questi principi gli statuti determinano i corsi di diploma, anche effettuati presso scuole dirette a fini speciali, di laurea e di specializzazione; definiscono e disciplinano i criteri per l'attivazione dei corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi.

4. Le università sono sedi primarie della ricerca scientifica e operano, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori nonché dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche. I singoli docenti e ricercatori, secondo le norme del rispettivo stato giuridico, nonché le strutture di ricerca:

a) accedono ai fondi destinati alla ricerca universitaria, ai sensi dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

b) possono partecipare a programmi di ricerca promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici o privati o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle relative normative.

5. Le università, in osservanza delle norme di cui ai commi precedenti, provvedono all'istituzione, organizzazione e funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, anche per quanto

concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione.

6. I regolamenti di ateneo e quelli interni di ciascuna struttura sono emanati con decreto del rettore nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dallo statuto.

7. L'autonomia finanziaria e contabile delle università si esercita ai sensi dell'articolo 7.

8. La legge di attuazione dei principi di autonomia di cui al presente articolo stabilisce termini e limiti dell'autonomia delle università, quanto all'assunzione e alla gestione del personale non docente.

9. Gli statuti ed i regolamenti di ateneo sono deliberati nel rispetto dei limiti e delle procedure stabiliti dalla legge di attuazione dei principi di autonomia di cui al presente articolo. Essi sono emanati con decreto del rettore e sono trasmessi al Ministro che esercita il controllo di legittimità entro il termine perentorio di sessanta giorni, trascorso il quale, in assenza di rilievi, gli statuti sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, i regolamenti nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero. Gli eventuali vizi di legittimità sono contestati con apposito decreto all'università che, ove ritenga di non adeguarsi, nei successivi sessanta giorni può ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 6, comma 1, aggiungere, dopo le parole: le università, le parole: dello Stato.

6. 1.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 6, comma 1, sopprimere la parola: finanziaria.

6. 2.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 6, comma 1, aggiungere alla fine: secondo i dettami della Costituzione,

in particolare per dare attuazione ai principi di solidarietà politica, economica e sociale sanciti dall'articolo 2 della Costituzione, ai principi di pari dignità sociale sanciti dall'articolo 3, al diritto allo studio e al sapere sanciti dagli articoli 9 e 34.

6. 3.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 6, comma 2, dopo la parola: riferimento, inserire le seguenti: e da decreti espressamente previsti in tali norme legislative.

6. 4.

De Julio, Guerzoni.

All'articolo 6, comma 3, dopo le parole: dei docenti, aggiungere: e dei ricercatori, nonché della libertà degli studenti di partecipare attivamente alle attività didattiche e di ricerca connesse alla propria formazione.

6. 5.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 6, comma 3, dopo le parole: i corsi, sopprimere le seguenti: di diploma.

6. 6.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 6, comma 3, dopo la parola: diploma, sopprimere la seguente: anche.

6. 7.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 6, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per assicurare l'autonomia didattica le università possono affidare ai ricercatori confermati, agli assistenti di ruolo e agli incaricati stabilizzati supplenze annuali, ove non sia possibile affidare tale supplenza ad un professore di ruolo.

6. 8.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 6, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nel rispetto dell'autonomia didattica le università possono affidare ai ricercatori confermati, agli assistenti di ruolo ed agli incaricati stabilizzati supplenze annuali, che non sia stato possibile affidare ad un professore di ruolo.

6. 15.

Poli Bortone, Rallo, Tassi, Tatarella.

All'articolo 6, comma 4, dopo le parole: e dei ricercatori, aggiungere le seguenti: della pari dignità di tutto il personale universitario, docente, ricercatore e non docente.

6. 9.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 6, comma 4, lettera b), sopprimere le parole: o privati.

6. 10.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 6, comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: previo consenso dei rispettivi consigli di dipartimento.

6. 16.

Poli Bortone, Rallo, Tassi, Tatarella.

All'articolo 6, comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) la collaborazione dei singoli docenti e ricercatori ai programmi di ricerca di cui al punto b) avviene previo consenso dei rispettivi consigli di dipartimento.

6. 11.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 6, comma 5, sopprimere la parola: finanziari.

6. 12.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 6, comma 8, aggiungere in fine: Sono estese al personale non docente delle università le garanzie previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.

6. 13.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 6, sostituire il comma 9 con i seguenti:

9. Gli statuti e i regolamenti di ateneo sono deliberati dagli organi competenti dell'università a maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore.

9-bis. Il ministro può per una sola volta, con proprio decreto, rinviare gli statuti e i regolamenti all'università, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell'università possono non conformarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il ministro può ricorrere contro l'atto emanato dal rettore, in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimità. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere promulgate.

9-ter. Gli statuti delle università sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, i regolamenti nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero.

6. 14.

Soave, Ferrara Giovanni, Gelli.

STELIO DE CAROLIS, *Relatore per la I Commissione*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Soave ed altri 6. 14 e parere contrario su tutti gli altri emendamenti all'articolo 6.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. A nome del Governo, esprimo parere favorevole sull'emendamento Soave ed altri 6. 14 e parere contrario su tutti i restanti emendamenti all'articolo 6.

GIANNI TAMINO. Dichiaro di ritirare l'emendamento 6. 1, per le stesse motivazioni che hanno portato al ritiro di emendamenti analoghi nella precedente seduta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Arnaboldi ed altri 6. 2, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Arnaboldi ed altri 6. 3, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento De Julio e Guerzoni 6. 4.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Ritengo che tale emendamento possa servire a meglio chiarire il significato della disposizione di cui al comma 2 dell'articolo, nel senso di stabilire che la disciplina delle università venga definita anche in base a decreti di origine ministeriale previsti nelle norme legislative di cui al comma medesimo.

PRESIDENTE. L'emendamento in esame potrebbe essere considerato assorbito dall'emendamento accolto all'articolo 1, che richiama le disposizioni di cui alla legge n. 400 del 1988.

Comunque, in assenza dei presentatori di tale emendamento, s'intende che essi vi abbiano rinunciato.

SERGIO SOAVE. Dichiaro di astenermi dal fare mio l'emendamento 6. 4, avendo preso atto delle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo e dal presidente Labriola.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Arnaboldi ed altri 6. 5.

GIANNI TAMINO. Signor presidente, riteniamo opportuna l'approvazione dell'emendamento 6. 5 in quanto l'università, anche per quanto riguarda i docenti, deve essere vista all'interno di un unico sistema. Tra di essi, come è stato ampiamente dimostrato e come si sta cercando di riaffermare in sede di discussione del provvedimento sugli ordinamenti didattici, vi sono senz'altro i ricercatori.

L'autonomia universitaria, inoltre, non può non tener conto della realtà degli studenti. In questo senso è importante integrare il terzo comma con tutte le realtà del mondo universitario. Per questi motivi, invito i colleghi ad approvare l'emendamento 6. 5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Arnaboldi ed altri 6. 5, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Arnaboldi ed altri 6. 6, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Arnaboldi ed altri 6. 7, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Arnaboldi ed altri 6. 8.

GIANNI TAMINO. Con questo emendamento intendiamo rendere esplicito ciò che ci sembra essere ormai un dibattito maturato all'interno dell'università e, speriamo, anche in Parlamento. Come sottolineavo nel precedente intervento, l'autonomia didattica non sarebbe possibile senza coinvolgere l'insieme delle figure che a tale autonomia devono dare il proprio contributo. Per tale motivo riteniamo importante prevedere la possibilità per i ricercatori confermati, per gli assistenti di ruolo e per gli incaricati stabilizzati

(ancora molti nelle università) di svolgere supplenze, nel caso non sia possibile affidarle ad un professore di ruolo. È un modo per rispondere ai problemi di efficienza, utilizzando al meglio risorse che oggi, a nostro avviso, non sono adeguatamente impiegate. Gli assistenti di ruolo e i ricercatori avrebbero la possibilità di svolgere tali mansioni proprio in base al tipo di concorso sostenuto e superato.

Già nel corso della discussione svolta presso la Commissione cultura, era stata individuata una possibilità in questa direzione; se qualche collega, quindi, ritenesse più opportuno inserire una norma in tal senso all'interno del provvedimento in materia di ordinamenti didattici, saremmo favorevoli a ritirare questo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Tamino, le sarei grato se ritirasse l'emendamento 6. 8 poiché ho qualche dubbio in ordine alla sua ammissibilità in questa sede, in quanto vertente su materia estranea all'istituzione del nuovo Ministero. Come ha ricordato, le questioni relative al personale docente sono trattate in un separato provvedimento. Per gli stessi motivi, invito l'onorevole Poli Bortone a ritirare l'emendamento 6. 15.

ADRIANA POLI BORTONE. Non ripeto le argomentazioni illustrate dal collega Tamino — frutto, tra l'altro, di un lungo dibattito — ma vorrei aggiungere che, proprio in ordine all'adozione di criteri per una maggiore efficienza della struttura universitaria, alcuni minuti fa la Commissione cultura ha sospeso l'esame del Piano quadriennale per l'università. Nel corso della discussione di questa mattina, infatti, sono emersi molti problemi, in particolare relativi alle differenziazioni tra le università del Nord e del Sud, e tra piccole e grandi università. In alcuni casi si è rilevata persino l'impossibilità di attivare corsi di laurea a causa della mancanza di personale docente.

Signor presidente, potrei accogliere una parte della sua richiesta, nella previsione della presentazione di un apposito

ordine del giorno, limitatamente al conferimento di supplenze ai ricercatori confermati. Manterrei, invece, la parte dell'emendamento 6. 15 che si riferisce agli assistenti ed agli incaricati stabilizzati (figure « nominalistiche » all'interno delle università).

PRESIDENTE. Onorevole Poli Bortone, le sue argomentazioni rafforzano le convinzioni da me espresse in ordine all'emendamento presentato dall'onorevole Tamino. Se immaginassimo di inserire nel provvedimento di istituzione del nuovo Ministero unico anche la riforma della disciplina dei concorsi a cattedra (una materia attinente all'autonomia universitaria), il disegno di legge in discussione dovrebbe avere un duplice oggetto: l'istituzione del Ministero e la riforma dell'ordinamento universitario. Ma così non è!

Comunque, onorevole Poli Bortone, non intendo sollevare una questione sull'argomento.

ADRIANA POLI BORTONE. I dubbi permangono perché l'emendamento intende soltanto lanciare un segnale per poter chiudere in tempi brevi il discorso sull'autonomia dell'università. In particolare si chiede che le università, nell'ambito delle proprie funzioni, possano accedere al reclutamento anche di queste categorie di personale.

BIANCA GELLI. Concordo con l'invito del presidente affinché i presentatori ritirino questi emendamenti, proprio perché condivido le motivazioni che li hanno ispirati. Se fossero posti in votazione, infatti, e se fossero eventualmente respinti, si pregiudicherebbe la possibilità di affidare anche ai ricercatori confermati, agli assistenti di ruolo ed agli incaricati stabilizzati le supplenze. Si tratta di un argomento molto delicato che, però, deve essere affrontato in sede di esame del provvedimento di riforma degli ordinamenti didattici. Tra l'altro, nel caso in cui tali emendamenti fossero approvati, vi potrebbe essere il rischio di un parere vin-

colante negativo da parte della V Commissione, e ciò comprometterebbe l'ulteriore *iter* del provvedimento.

PRESIDENTE. Onorevole Tamino, mantiene l'emendamento 6. 8 ?

GIANNI TAMINO. Lo ritiro con l'auspicio che possa essere riesaminato in sede di discussione del provvedimento sugli ordinamenti didattici.

PRESIDENTE. Onorevole Poli Bortone, ritira il suo emendamento 6. 15 ?

ADRIANA POLI BORTONE. Sulla base di quale impegno ?

PRESIDENTE. Onorevole Poli Bortone ! In Commissione non vi è conversazione !

Le rivolgo la domanda solo per cortesia !

ADRIANA POLI BORTONE. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone ed altri 6. 15, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Arnaboldi ed altri 6. 9, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Arnaboldi ed altri 6. 10.

GIANNI TAMINO. Si tratta di un emendamento che pone un problema importante. Nell'articolo 6 si prevede la possibilità per le strutture di ricerca pubbliche di partecipare a programmi promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici o privati, da istituzioni internazionali; a mio avviso si tratta di un criterio che andrebbe rovesciato, in quanto sono i privati che, eventualmente, possono partecipare a programmi di ricerca promossi da strutture pubbliche. Per tale motivo

è stato presentato l'emendamento 6. 10, sul quale preannuncio il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Arnaboldi ed altri 6. 10, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone ed altri 6. 16, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Arnaboldi ed altri 6. 11, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Arnaboldi ed altri 6. 12, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Arnaboldi ed altri 6. 13, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Soave ed altri 6. 14.

Su questo emendamento desidero fare una dichiarazione di voto e rivolgere un invito all'onorevole Ferrara a correggere alcuni errori contenuti nel testo in questione.

Mi dichiaro nettamente contrario a tale formulazione poiché sono convinto che il decentramento della produzione normativa può e deve avvenire solo a favore di soggetti investiti di rappresentanza politica generale (come le regioni, le province ed i comuni), oppure a favore del Governo che, pur non avendo una rappresentanza politica per elezione diretta, gode di un rapporto di fiducia con il Parlamento ed è, in questo senso, sostenuto dal medesimo principio.

L'emendamento in questione opera, invece, una delegificazione per fonti: si prevede, infatti, che la disciplina delle uni-

versità sia dettata dalla legge istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica (per la parte afferente le università medesime) nonché dalle singole università che godono di autonomia statutaria. Quest'ultima ipotesi prevede una fonte normativa collegata ad un organo privo di rappresentanza politica quale, appunto, l'università.

Ricordo che il Governo durante la fase di discussione del provvedimento in sede referente (in attesa del passaggio alla sede legislativa) aveva espresso su tale punto parere nettamente e motivatamente contrario.

Il cambiamento è sostanziale poiché le università non si limitano a deliberare sui loro statuti riservando al Governo — e questo avrebbe salvato la compatibilità democratica del sistema delle fonti — di definire con proprio decreto gli statuti medesimi: ora questo potere è spostato direttamente all'organo universitario con un comma che non esito a definire « consolatorio »; se fossi animato da intenzioni polemiche potrei dire « patetico ». Al Governo viene riconosciuto, come a qualunque altro cittadino, solo il potere di agire nei confronti di decisioni non legittime in sede di giurisdizione amministrativa, però non sembra questo un ruolo adeguato alla posizione che il Governo riveste nel sistema costituzionale.

Per questi motivi non mi sento, in coscienza, di votare su una norma che interpreta scorrettamente il concetto di autonomia universitaria introducendo, per la prima volta nella storia della nostra Repubblica, una lesione del principio fondamentale per cui il potere normativo spetta a soggetti che trovano la loro legittimazione nella volontà popolare.

Detto questo, e non mi dilungo perché la chiarezza del problema è tale da non richiedere un lungo intervento per spiegarlo, vorrei pregare l'onorevole Ferrara di correggere un errore contenuto al comma 9-bis dell'emendamento 6. 14, nel senso di sostituire il termine « promulgate », con l'altro « emanate », più consono alla natura dell'atto: è il Pre-

sidente della Repubblica a promulgare le leggi; qui si può parlare solo di emanazione, non di promulgazione.

SERGIO SOAVE. Desidero dichiarare che il significato dell'emendamento 6. 14 (sul quale l'onorevole Ferrara specificherà poi le questioni di carattere costituzionale) sta semplicemente nell'attribuire un ruolo preminente all'università, garantendo maggiore forza all'autonomia statutaria di tale struttura, quell'autonomia che nel testo presentato dal Senato sarebbe stata, di fatto, limitata dal Governo. Il timore che essa sia eccessiva e che la sottolineatura della medesima potrebbe configurare una sorta di microconfittualità fra l'università ed il ministro, riteniamo che non sussista in quanto le deliberazioni ed i poteri di ricorso del ministro pongono le questioni di eventuali conflitti nell'ambito di un più alto confronto sui principi di fondo.

Ho notato, anche nelle dichiarazioni rese dal presidente in sede di discussione generale, una sua sensibilità circa la libertà dell'insegnamento, e a me pare che nell'articolo in questione tale libertà sia sottolineata dalle disposizioni contenute sia al comma 3, sia al comma 4. Pertanto, raccomando caldamente l'approvazione di questo emendamento, invitando il collega Ferrara a proporre le opportune correzioni di carattere formale.

GIOVANNI FERRARA. Signor presidente, come sempre ho ascoltato con molta attenzione le considerazioni severamente critiche da lei espresse poc'anzi sull'emendamento Soave ed altri 6. 14. Non le condivido, e cercherò di spiegarne il perché.

Le disposizioni costituzionali che si riferiscono all'università sono da me lette con lo spirito di chi attribuisce alle norme stesse valore non soltanto normativo, ma anche proiettivo: qualche autore — che anche lei avrà apprezzato, signor presidente — nei primi tempi di applicazione della vigente costituzione ha addirittura ritenuto che il nostro fosse uno

Stato di cultura, e correttamente interpretava il valore dell'articolo 33 della Costituzione, il quale inequivocabilmente stabilisce che le istituzioni di alta cultura hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, è innovativo, questo disposto costituzionale, anche rispetto all'ordinamento statutario, là dove era riconosciuta alle università un'autonomia diversa, dal punto di vista del valore e dell'efficacia, rispetto a quella che la Costituzione ha posto.

Qual è lo scopo di questo emendamento Soave ed altri 6. 14? Tende a far sì che l'autonomia universitaria abbia il suo massimo, possibile riconoscimento legislativo, in conformità a quello che è lo spirito dell'articolo 33 della Costituzione, stabilendo che gli statuti e i regolamenti di ateneo siano deliberati dagli organi competenti dell'università a maggioranza assoluta dei componenti. Per analogia, tale procedura ripete quella riconosciuta dalla Costituzione all'autonomia regionale. Là dove è stato riconosciuto, per l'università, un grado così alto di autonomia, non abbiamo fatto altro che tradurre ed adeguare la normativa generale che la Costituzione ha dettato per il riconoscimento dell'autonomia regionale a quella che è l'autonomia universitaria, come la Costituzione ha voluto e come, a mio avviso, una corretta interpretazione delle norme impone al legislatore che, finalmente, intende riconoscerla.

Desidero ringraziarla, signor presidente, per avermi dato la possibilità di motivare, in questo modo, l'emendamento 6. 14. La ringrazio, soprattutto, per aver evidenziato un *lapsus calami* nel testo del medesimo, in quanto la parola « promulgate » deve essere sostituita con la parola « emanate ». Dichiaro di riformulare l'emendamento in tal senso.

ADRIANA POLI BORTONE. Dichiaro di votare contro l'emendamento Soave ed altri 6. 14, poiché rispetto al testo del Senato a mio avviso introduce meccanismi estremamente farraginosi, che vanno a ripetere tutti i difetti, da tempo lamentati,

che hanno finora caratterizzato la disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali.

Se fingiamo di ignorare che nel nostro paese tante cose non funzionano e continuiamo a volerci adeguare a certi principi, nel momento in cui ci accingiamo a varare una norma di legge rischiamo di non venire incontro a quell'esigenza di maggiore agilità che, nel caso in ispecie, è stata da tutti evidenziata.

PRESIDENTE. Onorevole Ferrara, mi permetto di farle osservare che il concetto di autonomia è un conto ed il concetto di darsi proprie leggi è un altro conto, tanto che...

GIOVANNI FERRARA. Signor presidente, se invece di usare la parola « leggi » avesse usato la parola « norme », ci saremmo intesi subito...

PRESIDENTE. Uso il termine « leggi » in senso socratico! Anche per le autonomie comunali esiste un quadro legislativo di riferimento: la stessa autonomia statutaria dei comuni, che si è voluta prevedere in sede di riforma delle autonomie locali, si svolge nell'ambito dei limiti segnati dalla potestà legislativa degli organi che sono rappresentativi della volontà popolare. Invece, il meccanismo previsto dall'emendamento in discussione prevede che in caso di conflitto tra Governo ed università la decisione sia rimessa, anziché alla responsabilità politica del Governo, a quella del tribunale amministrativo regionale. Ma come è possibile che il TAR debba essere chiamato a giudicare su un contrasto di tale natura? Come potrebbe il TAR determinarsi ad annullare una deliberazione adottata dagli organi universitari a maggioranza qualificata, se è la legge stessa che conferisce loro tale potere?

Ecco, queste sono le motivazioni per le quali confermo il mio voto contrario sull'emendamento 6. 14.

ANTONIO RUBERTI *Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.* Mi dichiaro favorevole all'emendamento Soave ed altri 6. 14 e desidero precisarne le motivazioni: innanzitutto, la materia in discussione concerne gli ordinamenti dell'università, cioè gli statuti ed i regolamenti; l'originaria formulazione dell'emendamento presentato nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente era diversa, poiché non erano previsti i meccanismi per la maggioranza qualificata nell'ambito della seconda lettura; infine, la composizione di eventuali questioni di legittimità e di merito spetta al ministro, anche nel testo dell'emendamento 6. 14.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Soave ed altri 6. 14, come riformulato, favorevoli il relatore ed il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(Autonomia finanziaria e contabile delle università).

1. Le entrate delle università sono costituite da:

- a) trasferimenti dello Stato;
- b) contributi obbligatori nei limiti della normativa vigente;
- c) forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni.

2. I mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università e alle strutture interuniversitarie di ricerca e di servizio sono

iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero relativi:

a) alle spese per il personale dovute in base a disposizioni di carattere generale;

b) ai contributi per il funzionamento, ivi comprese le spese per investimento e per l'edilizia universitaria;

c) ai contributi per la ricerca scientifica universitaria.

3. Le somme non impegnate da ciascuna università nel corso dell'esercizio finanziario vanno ad incrementare le disponibilità dell'esercizio successivo, nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti nelle lettere a), b) e c) del comma 2.

4. Gli statuti indicano le strutture didattiche, di ricerca e di servizio alle quali è attribuita autonomia finanziaria e di spesa.

5. Le università possono contrarre mutui esclusivamente per le spese di investimento. In tal caso il relativo onere complessivo di ammortamento annuo non può comunque superare il 15 per cento dei finanziamenti a ciascuna università trasferiti ai sensi della lettera b) del comma 2.

6. Per consentire l'analisi della spesa finale e il consolidamento dei conti del settore pubblico allargato il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, fissa i criteri per la omogenea redazione dei conti consuntivi delle università.

7. Alle università e ai relativi centri autonomi di spesa non si applicano le norme di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le università possono adottare un regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme

dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici.

9. Il regolamento disciplina i criteri della gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza nell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio, consentendo anche la tenuta di conti di sola cassa. Il regolamento disciplina altresì le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'università, nonché dei singoli centri di spesa, e l'amministrazione del patrimonio.

10. Il regolamento è emanato con decreto del rettore, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico, le facoltà e i dipartimenti ed è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero. Il controllo del Ministero è esercitato nelle forme di cui all'articolo 6, comma 9.

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti esclusivamente i provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio del personale. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi, fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti. Dalla stessa data la gestione finanziaria delle università è soggetta, sulla base di consuntivi annuali, al controllo successivo della Corte stessa. La Corte dei conti riferisce al Parlamento con un'unica relazione annuale.

12. Fino alla emanazione del regolamento di cui al comma 8, per ciascuna università continuano ad applicarsi le norme ed i regolamenti vigenti in materia. Per ciascuna università, con l'emanazione del regolamento di ateneo, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari con lo stesso incompatibili.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 7, comma 2, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

a) al personale docente e ricercatore;

b) al funzionamento delle università, ivi comprese le spese per il personale non docente, per gli investimenti e per l'edilizia universitaria;

c) alla ricerca scientifica universitaria.

7. 11.

Poli Bortone, Rallo, Tassi, Tatarella.

All'articolo 7, comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fra le spese di investimento vanno annoverati i prestiti d'onore agli studenti.

7. 1.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella, Tassi.

All'articolo 7, sopprimere il comma 7.

7. 2.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 7, sopprimere il comma 7.

7. 8.

I Relatori.

All'articolo 7, sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Ciascuna università adotta il proprio regolamento di amministrazione e contabilità in armonia con i principi generali ed inderogabili contenuti nello schema — tipo di regolamento di amministrazione e contabilità generale delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con

quello del tesoro, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

7. 13.

Carelli.

All'articolo 7, comma 8, dopo le parole: l'amministrazione, sopprimere il resto del comma.

7. 3.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 7, comma 8, sopprimere le parole: anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici.

7. 4.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella, Tassi.

All'articolo 7, sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Il regolamento disciplina i criteri della gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse attribuzioni di competenze, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza nell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio, consentendo anche la tenuta di conti di sola cassa. Il regolamento disciplina altresì le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'università, nonché dei singoli centri di spesa, e l'amministrazione del patrimonio.

7. 5.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella, Tassi.

All'articolo 7, sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Fino alla emanazione del regolamento di cui al comma precedente continuano ad applicarsi le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371.

7. 12.

Carelli.

X LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AFFARI COST.-CULTURA) — SEDUTA DEL 12 APRILE 1989

All'articolo 7, comma 10, dopo le parole: le facoltà, inserire le seguenti: i consigli di corso di laurea.

7. 6.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 7, sostituire il comma 12 con il seguente:

12. Dalla stessa data la gestione finanziaria delle singole università è soggetta al controllo della Corte dei conti esercitato con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. Il magistrato delegato può essere collocato fuori ruolo su deliberazione del Consiglio di Presidenza.

7. 9.

De Carolis.

All'articolo 7, comma 12, sopprimere le parole: legislative e.

7. 7.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 7, sostituire il comma 12 con i seguenti:

12. Presso ogni università è istituito un Collegio sindacale che vigila sulla legittimità e regolarità di tutte le gestioni amministrative dall'ente; redige le relazioni sui bilanci di previsione, sulle variazioni di bilancio e sui conti consuntivi, riferendone al Consiglio di amministrazione.

12-bis. Il Collegio sindacale è composto:

a) da un magistrato della Corte dei conti scelto nell'ambito di una terna indicata dal Consiglio di Presidenza della Corte dei conti;

b) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) da un rappresentante del Ministero per la ricerca scientifica;

d) da due rappresentanti dell'Università indicati dal Consiglio di amministrazione.

12-ter. Per ciascuno dei componenti del Collegio è nominato un membro supplente.

12-quater. I componenti del Collegio possono assistere alle sedute del consiglio di amministrazione.

12-quinquies. Il Collegio dei sindaci è costituito con decreto del ministro per la ricerca scientifica.

12-sexies. I componenti effettivi del Collegio possono essere collocati fuori ruolo con determinazione dei rispettivi istituti di appartenenza.

7. 10.

De Carolis.

STELIO DE CAROLIS, *Relatore per la I Commissione*. Mi dichiaro contrario agli emendamenti 7. 11 e 7. 1, mentre sono favorevole agli identici emendamenti 7. 2 e 7. 8.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Concordo con i pareri espressi dal relatore.

ADRIANA POLI BORTONE. Mi meraviglia il parere contrario del relatore e del Governo nei confronti dell'emendamento 7. 11, di cui sono prima firmataria; infatti, in esso non ho fatto che riprendere l'articolo 11 della bozza di disegno di legge sull'autonomia universitaria fattaci pervenire dal Ministero. In tale norma, l'autonomia finanziaria dell'università viene adeguata alle disposizioni recate dalla nuova disciplina, modificando, appunto nel senso da me riportato nell'emendamento 7. 11, il comma 2 dell'articolo 7 del disegno di legge n. 3236.

Perché, dunque, dovremmo procedere successivamente alla modifica di una legge, dal momento che ci troviamo ora in fase di approvazione di una normativa in materia? Ritengo che l'emendamento 7. 11 sia maggiormente rispondente alle esigenze attuali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone ed altri 7. 11, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Poli Bortone ed altri 7. 1.

ADRIANA POLI BORTONE. L'emendamento 7. 1 è teso a chiarire che tra le spese di investimento si debba annoverare anche un particolare tipo di prestiti. Tale previsione potrebbe costituire un segnale indicativo per gli studenti.

MAURO SEPIA. Ma, in proposito, esistono già le misure contenute nella legge sul diritto allo studio.

ADRIANA POLI BORTONE. Sì, ma quante leggi sono in attesa di approvazione! Per esempio, è da vent'anni che aspettiamo la riforma della scuola secondaria superiore.

In fin dei conti, l'emendamento 7. 1 propone l'inserimento di una norma già prevista all'interno della disciplina sul diritto allo studio, si tratta solo di introdurre un'anticipazione rispetto all'approvazione di un quadro legislativo più organico.

VINCENZO BUONOCORE. Non sono contrario nel merito alle misure contenute nell'emendamento 7. 1, ma esiste un ostacolo di ordine giuridico abbastanza pregnante: la competenza sulla materia dell'assistenza nei confronti degli studenti (per quanto tale concetto risulti oggi stravolto) non va ascritta allo Stato ed al Ministero, ma alle regioni.

ADRIANA POLI BORTONE. Nel caso specifico, si tratta soltanto di un chiarimento in relazione alla generalità degli investimenti.

VINCENZO BUONOCORE. Un chiarimento, però, che non si armonizza con l'ordinamento in quanto tale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone ed altri 7. 1, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Passiamo all'esame degli identici emendamenti Arnaboldi ed altri 7. 2 e 7. 8 dei relatori. Ricordo che tali emendamenti recepiscono le condizioni contenute nel parere formulato dalla Commissione bilancio; pertanto, se non venissero approvati, si verificherebbe l'automatica rimessione del provvedimento all'esame dell'Assemblea.

MARIA LUISA SANGIORGIO. Siamo consapevoli della delicatezza degli emendamenti 7. 2 e 7. 8, visto che la loro approvazione rischierebbe di vanificare tutti gli sforzi profusi in direzione di una rapida approvazione del provvedimento. Nonostante questo, ci sia consentito almeno di esprimere la nostra contrarietà a tale soluzione, non solo per le ragioni più generali in precedenza illustrate dall'onorevole Ferrara sulle questioni dell'autonomia universitaria, ma anche perché, nel momento in cui si cerca di attivare le università in modo tale che vi affluiscano maggiori risorse, la soppressione del comma 7 potrebbe scoraggiare i finanziamenti dei privati alle università o comunque indurre costoro — laddove si volesse e si potesse utilizzare quelle risorse — ad erogarle esclusivamente dal di fuori, per non correre il rischio di vederle confluire nella tesoreria unica.

Per queste ragioni, pur comprendendo il senso della considerazione svolta dal presidente Labriola, preferiamo che venga mantenuto il comma 7, esprimendo qualche dubbio di legittimità circa il fatto che voci che non sono di trasferimento da parte dello Stato debbano rientrare nella tesoreria unica.

PRESIDENTE. Lei, onorevole Sangiorgio, ha ragione nel muovere quest'ultimo rilievo.

VINCENZO BUONOCORE. Desidero riprendere il contenuto dell'intervento svolto dall'onorevole Sangiorgio, che ha costituito nel tempo motivo per una delle battaglie condotte dalle università e dagli enti locali non solo e non tanto

contro il principio della tesoreria unica (a proposito della quale ricordo che lo stesso ministro del tesoro Giuliano Amato — sia pure ribadendone la validità come principio — ha riconosciuto, davanti all'Assemblea, che essa non ha apportato poi tanti benefici), quanto sotto il profilo del merito, giacché l'emendamento in esame colpirebbe, se approvato, innanzitutto i dipartimenti.

Mi rendo conto del fatto che l'esclusione dei dipartimenti sarebbe alquanto surrettizia rispetto all'interpretazione del principio generale. Tuttavia, desidero osservare che c'è un motivo di legittimità che riguarda i trasferimenti effettuati da privati, che in alcune università costituiscono un corposo ausilio ai finanziamenti statali. Cito in particolare l'esempio del dipartimento di fisica dell'università di Pavia, che ha un bilancio di oltre 5 miliardi e mezzo, al quale i finanziamenti privati concorrono per quasi il 40 per cento.

Capisco che la mancata approvazione di questo emendamento potrebbe risultare ostativa al prosieguo della discussione in sede legislativa; ma non posso non obiettare che la Commissione bilancio deve pure farsi carico di certi profili di legittimità.

Posso condividere l'opportunità di applicare anche all'università il principio della tesoreria unica. Ritengo però inammissibile sotto il profilo della legittimità — giacché non accade per nessuno degli altri enti autonomi — che la Commissione bilancio, prima di esprimere un parere vincolante, non abbia tenuto conto della legge istitutiva della tesoreria unica per poter definire meglio le fonti di finanziamento dell'università o quanto meno limitare l'applicazione del suddetto istituto alle università soltanto per la quota di risorse costituita da finanziamenti statali.

Pongo, dunque, una precisa pregiudiziale di legittimità della norma in esame, tenuto conto del fatto che quanto viene previsto per le università non accade, invece, per gli altri enti autonomi, od autarchici, o di altro tipo.

GIANNI TAMINO. Ritengo che sia necessario sopprimere il comma 7 ed affrontare complessivamente i problemi relativi alla legge n. 720 del 1984, per quanto riguarda l'università.

GIOVANNI FERRARA. A me sembra che, nel corso della discussione finora svolta su questo disegno di legge, sia emerso chiaramente un notevole imbarazzo della Commissione nell'esaminare il testo dell'articolo 7 come risulta formulato.

Le argomentazioni esposte dall'onorevole Buonocore dovrebbero indurci a meditare sulla possibilità di rinnovare profondamente tale articolo. Si potrebbe, pertanto, cercare qualche strumento tecnico che ci permetta di rinviare di qualche ora questo esame, allo scopo di trovare una soluzione adeguata che, tenendo conto anche del parere della Commissione bilancio, serva a contemperare le esigenze poc'anzi fortemente argomentate dal collega Buonocore e dalla mia parte politica, con le considerazioni che hanno indotto il collega Tamino ad insistere nella presentazione del suo emendamento.

PRESIDENTE. Sono esigenze opposte.

GIANNI TAMINO. Ritengo che si possa modificare questo provvedimento.

GIOVANNI FERRARA. In effetti, è necessario compiere una riflessione approfondita circa la possibilità di trovare un'adeguata soluzione tecnica.

CARLO TASSI. Mi associo alla tesi sostenuta dal collega Buonocore. L'esempio, da lui citato, dell'università di Pavia è, infatti, illuminante. Vorrei vedere se i privati resterebbero ancora, nel loro insieme, a disposizione di quella università una volta che fosse stata loro sottratta una determinata gestione di risorse! Del resto, molto spesso le università più antiche hanno una tradizione di finanziamenti da privati, che è tuttavia collegata con l'organizzazione delle loro strutture.

Dunque, se si vuole che certi « egoismi » — che tante volte sono, invece, forme di generosità — di privati siano convogliati in direzione dell'università, occorre tenere presente quanto è stato detto, molto correttamente, dall'onorevole Buonocore.

MAURO SEPPIA. Prego gli onorevoli colleghi di tenere conto del fatto che siamo di fronte ad una situazione che presenta vari aspetti. C'è, prima di tutto, una questione di carattere procedurale. Siamo di fronte ad un parere condizionante, espresso dalla Commissione bilancio, nei confronti della quale sembra che la nostra Commissione stia per collocarsi in una posizione conflittuale. Ricordo comunque che l'orientamento espresso dalla V Commissione ha trovato largo consenso in quella sede.

Vi è, poi, una questione di sostanza.

Intorno al problema della tesoreria unica, si può discutere molto sulle varie facce della manovra, finalizzata alla politica di cassa, da parte dello Stato: Il Governo lamenta la difficoltà di riuscire a realizzare una strumentazione diffusa per tutti gli enti chiamati a questo tipo di responsabilità, lasciando aperto così un problema che non riguarda soltanto l'università, ma anche molti altri enti nel rapporto tra mezzi finanziari pubblici e mezzi finanziari propri, o comunque privati, depositati attraverso la tesoreria. Non è un problema di principio che si apre solo per la realtà universitaria, in quanto anche per altri enti i mezzi pubblici non sono configurabili come mezzi finanziari ai sensi della legge istitutiva della tesoreria unica. Si tratta, quindi, di un problema generale ancora non risolto.

Inoltre, appare certamente discutibile che nel momento in cui anche altri enti sono soggetti al controllo della tesoreria unica, l'università invece ne venga esclusa. Si tratta di una scelta che non credo sia accettabile se inquadrata in una visione generale.

Certamente la questione deve essere riesaminata nel suo complesso, soprattutto per quanto riguarda le procedure.

Si tratta di una scelta del Governo che dovrebbe essere posta all'attenzione della maggioranza e della Commissione bilancio. Anche per quanto riguarda l'emendamento in esame, basterebbe richiamare il Governo, informandone la Commissione bilancio, sull'opportunità di applicare la normativa relativa alla tesoreria unica sia ai mezzi di trasferimento, sia a quelli posti a disposizione della tesoreria. In questo senso propongo la presentazione di un ordine del giorno che impegni il Governo a riflettere su questa materia, avviando nel contempo i necessari contatti con la Commissione bilancio per quanto attiene ai problemi di legittimità di una norma di questo tipo in relazione all'autonomia dell'università. Al di là di questo, non credo sia possibile aprire un dibattito che andrebbe ben oltre la materia del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. I colleghi sono soddisfatti di questa soluzione?

STELIO DE CAROLIS, *Relatore per la I Commissione*. Pur concordando con la presentazione di un ordine del giorno, mantengo il mio parere favorevole sull'emendamento 7. 2.

GIOVANNI FERRARA. Signor presidente, questo articolo si potrebbe accantonare per tentare di risolvere la questione, eventualmente, con il riesame del parere da parte della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Onorevole Ferrara, l'accantonamento è una delle possibili soluzioni per consentire un riesame del parere da parte della Commissione bilancio.

VINCENZO BUONOCORE. Magari proponendo l'esclusione dalla normativa che disciplina la tesoreria unica dei fondi provenienti da privati.

MAURO SEPPIA. Ritengo che la deroga debba essere estesa a tutti i tipi di fondo, come avviene, per esempio, per l'Ente ferrovie dello Stato. Perché per l'università dovrebbe essere diverso?

VINCENZO BUONOCORE. Sono perfettamente d'accordo con quanto sostenuto sinora. I finanziamenti a favore dell'università sono di natura diversa rispetto a quelli che vengono erogati ad altri enti pubblici.

MAURO SEPPIA. Gli istituti di cura di carattere scientifico sono ricompresi nella normativa della tesoreria unica!

VINCENZO BUONOCORE. Non desidero certo portare avanti una difesa corporativa dell'università, per amor di Dio!

PRESIDENTE. Nessuno di noi nutre sospetti di tipo corporativo!

VINCENZO BUONOCORE. Come il ministro sa bene — perché abbiamo condotto battaglie comuni in questo senso — quando si esaminò il provvedimento istitutivo della tesoreria unica, si tentò di includere l'università in quell'elenco. Comunque, il problema della legittimità sussiste per i fondi che affluiscono dai privati. Il concetto di fondo « proprio » è molto più ampio di quello di finanziamento privato. Anche i proventi dei comuni frutto di un'imposizione locale sono fondi « propri », ma si tratta di risorse destinate ad una funzione pubblica.

In questo caso, invece, i proventi potrebbero venire da contratti privati. Si tratta di una questione che non solleva per la prima volta in questa sede; sono disposto ad accettare che la disciplina della tesoreria unica si applichi ai fondi provenienti dallo Stato. Questo dimostra che non è mia intenzione impegnarmi in una difesa corporativa!

Poiché non sono esperto di procedure e strategie parlamentari, chiedo al presidente se non sia possibile investire la Commissione bilancio della questione prima della nostra seduta di domani. Non voglio certamente discutere nel merito il parere condizionante espresso da quella Commissione, lungi da me; certamente quei colleghi conoscono bene la distinzione tra fondi provenienti dallo

Stato e fondi concessi da privati; ma senza perdere del tempo prezioso, questo tentativo — nell'interesse del profilo di legittimità del provvedimento — a mio avviso potrebbe essere fatto.

FRANCESCO CASATI. Ho ascoltato con molta attenzione le argomentazioni portate dall'onorevole Buonocore, ma ricordo, assistendo casualmente alla seduta del Comitato pareri della Commissione bilancio, che il ministro Ruberti sostenne con molta determinazione il punto di vista oggi, espresso da vari colleghi. Alla fine, dopo un lungo braccio di ferro, la Commissione deliberò di esprimere il noto parere.

PRESIDENTE. Che cosa ha sostenuto il rappresentante del Ministero del tesoro in quell'occasione?

VINCENZO BUONOCORE. È chiaro che il ministro non poteva sostenere quella tesi!

GIOVANNI FERRARA. Evidentemente c'era un conflitto interministeriale del quale il Parlamento può prendere atto! (*Si ride*).

FRANCESCO CASATI. Ritengo, quindi, che la richiesta di riesame non sortirà un effetto diverso da quello precedente. Per non ritardare ulteriormente l'iter di questo provvedimento, ritengo che si possa accogliere la proposta di presentare un ordine del giorno che impegni il Governo a rivedere la materia.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Vorrei far presente che con la soppressione del comma 7 dell'articolo 7 restano aperti i problemi — suscettibili di diverse interpretazioni — legati al controllo della Tesoreria unica; non è che non si possano porre in sede generale problemi di verifica se l'interpretazione dell'atto è diversa da quella che normalmente lo considera amministrativo. Mi pare che la soluzione dell'ordine

del giorno potrà salvaguardare le esigenze che scaturiranno dopo la soppressione del comma in questione.

PRESIDENTE. Desidero far rilevare che in caso di soppressione del comma 7 dell'articolo 7 — non vi è interpretazione che tenga — il principio della tesoreria unica si applicherebbe in tutte le sue esplicazioni; ciò non toglie che la proposta dell'ordine del giorno abbia una sua utilità, pur rendendosi necessaria una sistemazione della materia tramite una specifica iniziativa legislativa. Il Governo non può decidere in tale settore senza il consenso del Parlamento. Ricordo che la tesoreria unica fu introdotta con un disegno di legge molto contestato in Parlamento, relativo al settore degli enti pubblici. Anche se non si possono ignorare le questioni che si sono poste in materia, non si può non riconoscere che l'università ha una condizione particolare. Chi vi parla non ha alcuna indulgenza corporativa — e mi pare di averlo dimostrato — di fronte a quelle che considera degenerazioni in senso politico del concetto di autonomia...

GIOVANNI FERRARA. Un giorno le risponderò ...

PRESIDENTE. Mi pare che ci « rispondiamo » quotidianamente.

Il problema dell'università, come il ministro Ruberti sa benissimo (tanto è vero che si è battuto in sede di Commissione bilancio per evitare queste « convenzioni ») è un problema diverso da quello di tutti gli altri enti: i « mezzi propri » sono imputabili ad atti di natura privata (anche senza riferirsi a liberalità vere e proprie). Con il provvedimento al nostro esame si riformulano opportunità di carattere convenzionale ed il flusso finanziario dei mezzi propri — inteso in questo modo — sarà più cospicuo — ne sono certo — di quella che è la spesa fissa e obbligatoria; la finanza di trasferimento sarà una piccola parte dei mezzi propri, separata in bilancio dalle spese fisse obbligatorie.

In questa situazione non credo che la richiesta ufficiale di un parere alla Commissione bilancio ci dia un barlume di possibilità per un diverso orientamento della medesima Commissione. Inoltre, tale procedura renderebbe inevitabile un prolungamento dell'*iter* del provvedimento, cosa che assieme al presidente Mauro Seppia ho sentito il dovere di evitare, malgrado i tentativi di introdurre elementi di provocazione compiuti imprudentemente da chi ha fatto certe premesse.

Ciò considerato, le Commissioni riunite potrebbero dar mandato ai relatori di chiedere per le vie brevi alla V Commissione di riesaminare il proprio parere nella seduta di oggi pomeriggio. Questa soluzione ci permetterebbe, in caso di mancanza di un diverso orientamento da parte della V Commissione, di riprendere nella seduta di domani mattina il seguito della discussione, evitando ulteriori perdite di tempo. Non mi pare vi sia altra possibilità di uscire da questa vicenda se non quella adesso prospettata.

ANTONIO RUBERTI, Ministro per il coordinamento della iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Ritengo opportuno procedere immediatamente al voto sugli emendamenti in questione, proprio per evitare quei ritardi cui ha fatto riferimento il presidente.

STELIO DE CAROLIS, Relatore per la I Commissione. Sono d'accordo di procedere subito al voto degli emendamenti.

SERGIO SOAVE. Vorrei ribadire l'utilità di presentare l'ordine del giorno cui ha fatto riferimento il presidente Mauro Seppia anche in caso di adesione alla proposta del presidente Labriola.

PRESIDENTE. Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti Arnaboldi ed altri 7. 2 e 7. 8 dei relatori, favorevole il Governo.

(Sono approvati).

Se non vi sono obiezioni, il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

NICOLA SAVINO. Non vorrei sembrare polemico, ma chiedo se non sia possibile rinviare il seguito della discussione a questo pomeriggio.

PRESIDENTE. Non è possibile, onorevole Savino, sia per concomitanti lavori di Assemblea, sia per gli ulteriori impegni della I Commissione affari costituzionali.

Il seguito della discussione è rinviato a domani alle ore 11.

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

*Licenziato per la composizione e la stampa dal
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli
Organi Collegiali il 9 maggio 1989.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO